

L'Architetto Risponde

Se avete delle domande da sottoporre alla redazione di Architettando basta scrivere una mail ad architettando@hm52.it: risponderemo via mail o in uno dei prossimi numeri della rivista!

↳ Continua dal precedente numero: **DETRAZIONI 55% - INDICAZIONI PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI**

CALDAIE A BIOMASSA

Requisiti generali che l'immobile oggetto d'intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:

- deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
- in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola "fedele ricostruzione", nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente. Inoltre, in questo caso, non è consentito far riferimento al comma 344 ma ai singoli commi 345, 346 e 347, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli impianti.

Requisiti tecnici specifici dell'intervento:

- l'intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all'Allegato A di cui al DM 11.03.08 e s.m.i. (per lavori eseguiti dal 2008);
- deve assicurare i requisiti riportati nella nostra faq n°42, ossia:
 - a) un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
 - b) il rispetto dei limiti di emissione di cui all'Allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n°152 (consultabile sul sito) e successive modifiche ed integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
 - c) l'utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell'Allegato X alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
 - d) inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F:
 - chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell'all. C al D. Lgs. N°192 del 2005.

La rispondenza ai requisiti di cui sopra deve essere riportata nell'asseverazione compilata dal tecnico abilitato e dichiarata nella richiesta di detrazione da trasmettere ad ENEA.

Altre opere agevolabili:

- assicurare le condizioni su esposte;
- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.

Inoltre, nel caso particolare di interventi di allacciamento a reti di teleriscaldamento a biomassa, premesso che la normativa di riferimento non ne fa specifica menzione e che non sono stati ancora chiariti i dubbi sollevati, secondo la nostra specifica interpretazione, si ritiene che, nel rispetto dei requisiti tecnici indispensabili (di cui sopra), si possano considerare detraibili anche le spese relative alle

seguenti opere:

- costi di allacciamento;
- scambiatori.

Documentazione necessaria:

- a) documentazione da conservare a cura del cliente;
- l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che l'intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite indicati in tabella all'Allegato A del D.M. 11 marzo 2008 (per lavori realizzati dal 2008) e i requisiti tecnici di cui si è detto, riportati nella nostra faq n°42.
- N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:
 - sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

- fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce "manodopera" da quella delle opere;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

- b) documentazione da trasmettere all'ENEA: (esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, per il 2012: <http://finanziaria2012.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23), fatto salvo quanto disposto dal D. L. 2 marzo 2012 n°16 e riportato alla nostra faq n°70:

- Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all'Allegato A al "decreto edifici". (L'Attestato di certificazione energetica, se necessario, vedasi a tal proposito la faq n°67, deve essere conservato a cura del cliente);
- Scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E al "decreto edifici"), che può anche essere redatto dal singolo utente
- c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

CALDAIE A CONDENSAZIONE

Requisiti generali che l'immobile oggetto d'intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:

- deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
- deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra FAQ n° 37);
- in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola "fedele ricostruzione", nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti,

che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;

- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.

Requisiti tecnici specifici dell'intervento:

- a) l'intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione;
- b) il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.

Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW:

- c) il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2\log P_n$;
- d) - ove tecnicamente compatibili - devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell'impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
 - e) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - f) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
 - g) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.

Altre opere agevolabili:

assicurate le condizioni su esposte:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con una caldaia a condensazione.

Documentazione necessaria:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW:

- asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra;
- in alternativa, certificazione del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti
- N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:
 - sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

- fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce "manodopera" da quella delle opere;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona

La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali riguardanti le spese sostenute per i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica impone la compilazione e l'invio telematico di alcuni documenti, che variano a seconda del tipo di intervento, entro 90 giorni

fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;

- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

b) documentazione da trasmettere all'ENEA (esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, per il 2012: <http://finanziaria2012.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23), fatto salvo quanto disposto dal D. L. 2 marzo 2012 n°16 e riportato alla nostra faq n°70:

- scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E al D.M. 07.04.08), che può essere redatta dal singolo utente
- c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:
- comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

PANNELLI SOLARI

Requisiti generali che l'immobile oggetto d'intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:

- deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
- in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola "fedele ricostruzione", nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.

Requisiti tecnici specifici dell'intervento:

- a. i pannelli solari s'intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- b. i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
- c. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
- d. i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera (vedasi a tal proposito la faq n°19);
- e. l'installazione dell'impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti;
- f. nel caso di pannelli solari autocostruiti, in alternativa a quanto disposto ai punti b) e d), può essere prodotto l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Altre opere agevolabili:

assicurate le condizioni su esposte:

- i pannelli solari s'intendono agevolabili anche ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente
- ##### **Documentazione necessaria:**
- a) documentazione da conservare a cura del cliente;
 - asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto

dal termine dei lavori. L'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha recentemente aggiornato le istruzioni per ottenere tali detrazioni fiscali previste dalla legge per chi ha effettuato interventi di riqualificazione energetica su

dei requisiti tecnici specifici di cui sopra.

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
- Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
 - fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce "manodopera" da quella delle opere;
 - ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
 - ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

b) documentazione da trasmettere all'ENEA:

- (esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, per il 2012: <http://finanziaria2012.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23), fatto salvo quanto disposto dal D. L. 2 marzo 2012 n°16 e riportato alla nostra faq n°70:
- Scheda descrittiva dell'intervento (allegato F al "decreto edifici") che può essere compilata anche dall'utente finale.
- c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:
- Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

POMPE DI CALORE

Requisiti generali che l'immobile oggetto d'intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:

- deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
- deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra FAQ n° 37);
- in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola "fedele ricostruzione", nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.

Requisiti tecnici specifici dell'intervento:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (cfr. risoluzione AdE n. 458/E del 1/12/08 e ns. faq 35).
- le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I al DM 06.08.09;
- qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui

edifici residenziali esistenti o su parti di essi. Le indicazioni sono descritte in sette vademecum divisi per tipologia di lavoro incentivato. In questo numero di architettando affrontiamo la seconda parte: caldaie a condensazione, biomassa, pannelli solari e pompe di calore.

all'allegato I sono ridotti del 5%

Documentazione necessaria:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

- asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all'allegato I del decreto edifici" ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata;
- in alternativa nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti
- N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:
 - sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti)

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

- fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce manodopera da quella del materiale;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura di riferimento e relativa data, oltre al codice fiscale del richiedente la detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

b) per lavori terminati dopo il 15/8/09, documentazione da trasmettere all'ENEA: (esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, per il 2012: <http://finanziaria2012.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23), fatto salvo quanto disposto dal D. L. 2 marzo 2012 n°16 e riportato alla nostra faq n°70:

- scheda informativa dell'intervento (Allegato E al D.M. 07.04.08), che può essere redatta dal singolo utente
- c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:
- Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

Scaldacqua a pompa di calore. Requisiti specifici.

Dal 2012 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 55% anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di a.c.s.. In assenza di specifici requisiti di legge ma consultato in proposito il Ministero dello Sviluppo Economico, è opinione dell'Enea che la detrazione sia operante nel caso di un COP ↑ 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 (come disposto al punto 3c dell'Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011). Il rispetto di tale requisito dovrà risultare dalla documentazione necessaria prevista al punto precedente che resta inalterata.